



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



Concorso commissione: ultime sentenze

7 Novembre 2020 Redazione

La procedura concorsuale e la necessità della sua ripetizione; le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici e la contestazione della legittimità; il divieto per i commissari di aver svolto attività di preparazione al concorso.

Il principio d'imparzialità

Ai sensi dell'art. 35, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, è illegittima la **commissione esaminatrice di un concorso pubblico** che abbia come suo componente un rappresentante sindacale, atteso che il principio d'imparzialità previsto dall'art. 97 comma 1, Cost. è destinato a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, in quanto organi dell'Amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principio nella provvista delle persone cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche.

Consiglio di Stato sez. IV, 09/06/2016, n.2464

Composizione di commissione di concorso

Colui che contesta la legittimità della **composizione di una commissione di concorso**, non è tenuto a dimostrare lo specifico pregiudizio derivante da tale vizio, considerato che questo, laddove effettivamente sussistente, determina il travolgimento dell'intera procedura concorsuale e la necessità di sua ripetizione.

Consiglio di Stato sez. VI, 24/07/2019, n.5239

Commissioni esaminatrici e comitato di vigilanza

Chi contesta la legittimità della composizione di una Commissione di concorso non ha l'onere di dimostrare lo specifico pregiudizio derivante da tale vizio, atteso che questo, ove effettivamente sussistente, determina il travolgimento dell'intera procedura concorsuale e la necessità di sua ripetizione, obiettivo che ben può rilevare, sotto il profilo dell'interesse « strumentale », dal punto di vista di chi alla procedura abbia partecipato.

T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 22/05/2019, n.136

Concorsi a pubblici impieghi: membri

della commissione

Si appalesa ingiustificata la presenza come membri della Commissione di concorso di esponenti designati dalle rappresentanze sindacali, i quali sono per definizione espressione di interessi non riconducibili a valori di carattere neutrale e distaccato; tale componente sindacale — la cui esclusione dalle **commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici** è stata gradualmente attuata nell'ordinamento legislativo statale fino ad essere totalmente applicata con l'art. 8, d.lg. n. 29/1993 (riprodotto dall'art. 35, d.lg. n. 165/2001) — si pone in stridente contrasto con il principio di imparzialità, ove si consideri che la **designazione dei singoli rappresentanti** può riguardare dipendenti di qualsiasi livello, così che può accadere che facciano parte della Commissione giudicatrice persone appartenenti a livelli inferiori rispetto a quelli dei candidati o, addirittura, soggetti direttamente interessati al passaggio di livello di cui si tratta.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 03/04/2019, n.1844

Non corretta composizione della commissione

La non corretta composizione di una commissione esaminatrice non integra, di per sé, un motivo di ricorso da parte del candidato non soddisfatto del **risultato concorsuale**, dovendo egli dimostrare, qualora decida di impugnare il risultato del concorso, che la scorretta composizione abbia influenzato l'andamento del concorso e, dunque, il suo esito negativo.

Consiglio di Stato sez. VI, 14/01/2019, n.334

La rinnovata correzione di una prova scritta concorsuale

Le cautele necessarie per garantire l'osservanza di adeguate garanzie di anonimato nel caso di nuova correzione della prova scritta comportano che: a) la nuova correzione delle prove scritte sia effettuata da una diversa commissione, integralmente rinnovata nella sua composizione; b) l'**elaborato da riesaminare** sia inserito fra un numero congruo di elaborati, con un minimo di dieci, estratti fra

quelli redatti nell'ambito del medesimo concorso; c) sia attribuito anche a questi ultimi elaborati un proprio giudizio o punteggio, applicando le norme e i criteri all'epoca vigenti.

T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 02/01/2019, n.3

Gli effetti della revoca del bando di concorso

La revoca del bando di concorso impugnato davanti al giudice amministrativo impone la declaratoria d'improcedibilità del giudizio che ha ad oggetto l'annullamento in autotutela del provvedimento di nomina della commissione del medesimo concorso pubblico per **difetto di interesse** alla riforma della sentenza di primo grado, dal momento che l'eventuale accoglimento del gravame non potrebbe comunque consentire la partecipazione alle successive fasi del concorso innanzi alla commissione nella sua originaria composizione.

Consiglio di Stato sez. VI, 25/09/2017, n.4461

Divieto per i commissari delle commissioni giudicatrici

L'art. 6 comma 2, d.m. n. 96 del 23 febbraio 2016 sancisce che i presidenti e i commissari delle Commissioni giudicatrici debbano non avere svolto o svolgere, a partire dall'anno precedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, sicchè la partecipazione, nella veste di Presidente di Commissione, di un professore che abbia svolto attività di formazione per gli insegnamenti PAS determina l'illegittima composizione della Commissione, con conseguente illegittimità "a cascata" degli atti dalla stessa emanati.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 11/09/2017, n.9668

Composizione di una commissione di

concorso: il vizio di legittimità

Chi contesta la **legittimità della composizione di una Commissione di concorso** non ha l'onere di dimostrare lo specifico pregiudizio derivante da tale vizio, atteso che questo, ove effettivamente sussistente, determina il travolgimento dell'intera **procedura concorsuale** e la necessità di sua ripetizione, e tale obiettivo ben può rilevare, sotto il profilo dell'interesse "strumentale", dal punto di vista di chi alla procedura abbia partecipato .

Consiglio di Stato sez. VI, 30/07/2018, n.4673

Criterio di composizione delle commissioni e responsabilità dei dirigenti incaricati

L'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui impone ai dirigenti di presiedere le commissioni di gara assumendo la responsabilità delle relative procedure, va inteso nel senso della sussistenza di un vero e proprio dovere per il dirigente di assumere la **presidenza della commissione** tutte le volte che ciò risulti dal regolamento o dallo statuto dell'ente e sia conforme al raggiungimento di obiettivi di efficienza e buon andamento.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 08/03/2018, n.353

Rapporti di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato

I rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati **candidati ammessi alla prova orale** non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio

sodalizio professionale; pertanto, la conoscenza che alcuno dei membri di una commissione di concorso abbia di un candidato, ove non ricada nelle suddette fattispecie tipiche, non implica di per sé la violazione delle regole dell'imparzialità e nemmeno il sospetto della violazione di tali regole.

Consiglio di Stato sez. III, 28/04/2016, n.1628

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl